

Conferenza Episcopale Italiana

Comitato per gli Enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica

PROF. N.
(DA CITARSI NELLA RISPOSTA)

ROMA 2 giugno 1995
CIRCONVALLAZIONE AURELIA, 50 - 00165 ROMA

CIRCOLARE N. 23 (con allegati)

Con il mese di ottobre 1995 si compie il secondo quinquennio di vita degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del Clero; si pone, conseguentemente, l'esigenza di provvedere al rinnovo dei loro Consigli di Amministrazione e, se previsti dallo Statuto, dei loro Collegi dei Revisori dei conti (gli artt. 7 e 18 dello Statuto degli Istituti, infatti, prescrivono che gli Amministratori e i Revisori dei Conti durano in carica cinque anni).

Con la presente Circolare il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici intende, pertanto, offrire ai Vescovi indicazioni utili per provvedere agli adempimenti necessari.

1. Istituti che debbono provvedere al rinnovo degli organi collegiali

Non tutti gli Istituti sono interessati agli adempimenti in oggetto in quanto non in tutti gli Istituti gli Organi in questione (Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori dei conti) pervengono a scadenza nell'ottobre 1995.

Occorre, infatti, rammentare (cfr. la precedente Circolare del Comitato n. 19 del 25 settembre 1990) che nel dare riconoscimento civile ai decreti con i quali i Vescovi avevano disposto un mutamento del modo di essere di alcuni Istituti (Istituti eretti come interdiocesani e trasformati in diocesani, Istituti interdiocesani e diocesani che, pur restando tali, avevano subito la modifica della denominazione), il Ministero dell'Interno ha proceduto alla soppressione del primo Istituto e, contestualmente, al riconoscimento ex novo dell'Istituto risultante dalla trasformazione.

Questo modo di procedere (che, da ultimo, è stato opportunamente abbandonato dal Ministero, il quale si limita, ora, a riconoscere l'avvenuta trasformazione del medesimo ente) ha comportato, ovviamente, la costituzione di un diverso "calendario" delle scadenze degli Organi collegiali degli Istituti "trasformati" rispetto a quello degli Istituti che non sono stati interessati da alcuna trasformazione.

Per questi ultimi Istituti, che per chiarezza si indicano nell'elenco allegato (cfr. Allegato N. 1), si deve procedere al rinnovo degli Organi collegiali, il cui mandato scade nel prossimo mese di Ottobre.

2. Procedure per il rinnovo dei Consigli di Amministrazione

Nulla è innovato rispetto alle procedure seguite nel 1990.

In pratica, quindi, il Vescovo:

- deve, innanzitutto, indire le procedure per la designazione dei consiglieri (e di un membro del Collegio dei Revisori dei conti) che rappresentano il clero diocesano;

- deve, poi, procedere alla nomina dei consiglieri (e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti) la cui designazione spetta a lui stesso; a quella dei consiglieri (e del membro del Collegio dei Revisori dei conti) designati dal clero diocesano (per questi ultimi si tratta, più precisamente, di un provvedimento di conferma, ai sensi dei canoni 147 e 179 del C.I.C.) e, contestualmente, deve nominare il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (e il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti) scegliendoli, indifferentemente, tra i consiglieri (e i revisori dei conti) designati dal clero o tra quelli da lui nominati direttamente.

Per la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione (e del Collegio dei Revisori dei conti) che rappresentano il clero diocesano valgono le disposizioni date con decreto del Cardinale Presidente della CEI il 20 luglio 1985 (pubblicate nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" del 31 agosto 1985, pp. 439 - 441), successivamente modificate dalle disposizioni contenute nell'articolo 11 della Delibera n. 58 della CEI (pubblicata nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" del 1 agosto 1991, pp. 145 - 158).

Per chiarezza e comodità, le disposizioni attualmente vigenti sono riprodotte nell'Allegato N. 2.

3. Opportunità di fare coincidere il quinquennio di durata della carica degli Amministratori con il quinquennio solare.

Da parte di alcune Diocesi è stata suggerita l'opportunità di provvedere al rinnovo degli Organi collegiali con effetto dal 1° gennaio 1996, in modo tale che gli atti posti in essere dall'Istituto siano sempre riferibili, tramite la loro rendicontazione nel bilancio consuntivo annuale, ad un solo Consiglio di Amministrazione (come noto, l'art. 15 dello Statuto degli Istituti stabilisce che l'esercizio annuale coincide con l'anno solare).

Il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici - condividendo le motivazioni che ispirano tale suggerimento e considerando, altresì, che una soluzione nella direzione proposta renderebbe più semplice ed evidente il calendario delle scadenze degli Organi collegiali degli Istituti - ha approfondito l'esame in ordine alla possibilità della proroga al 31 dicembre 1995 degli attuali Consigli (e Collegi) in carica.

A tale riguardo si è considerato che:

1. il canone 186 del C.I.C. dispone che "allo scadere del tempo prestabilito o raggiunti i limiti di età, la perdita dell'ufficio ha effetto soltanto dal momento in cui è intimata per iscritto dalla competente autorità". Ciò significa che gli attuali Amministratori non scadono automaticamente al compimento del quinquennio, ma solo quando, trascorso il quinquennio, viene loro intimata dal Vescovo la perdita dell'ufficio;
2. il canone 153, paragrafo 2, del C.I.C. dispone che se un ufficio viene conferito a tempo determinato (l'ufficio di Amministratore è conferito, statutariamente, per un quinquennio) "la provvisione può essere fatta nei sei mesi antecedenti il compimento di questo tempo, e ha effetto dal giorno della vacanza dell'ufficio". Ciò significa che la nomina ad un ufficio ecclesiastico, conferito a tempo determinato, può essere fatta, con effetto posticipato, nei sei mesi precedenti l'effetto stesso (quando sono, cioè, ancora in carica gli Amministratori che debbono essere sostituiti);
3. il secondo comma dell'art. 2385 del codice civile, codice al quale l'art. 21 dello Statuto degli Istituti rinvia per quanto ivi non contemplato, stabilisce, in materia di consiglio di amministrazione delle società commerciali, che "la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito".

Sulla base della normativa soprarichiamata, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici ritiene che si possa - anzi, che convenga - aderire al suggerimento avanzato da alcune Diocesi.

Conseguentemente, gli adempimenti indicati al precedente punto 2 saranno cadenzati nel modo seguente:

- A. in data compresa nel periodo settembre /ottobre 1995, il Vescovo indice le procedure per la designazione dei consiglieri (e di un membro del Collegio dei Revisori dei conti) che rappresentano il clero diocesano;
- B. entro la fine del mese di ottobre 1995, il Vescovo procede alla nomina di tutti i consiglieri (e dei revisori dei conti), sia di quelli designati dal clero sia di quelli la cui nomina spetta direttamente a lui stesso.
Contestualmente, il Vescovo procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (e del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti).
Nei provvedimenti dovrà essere chiaramente indicato che la nomina ha effetto dal 1° gennaio 1996.

C. Nei primi giorni del mese di dicembre 1995, il Vescovo deve intimare per iscritto agli attuali consiglieri (e gli attuali membri del Collegio dei Revisori dei conti) la perdita dell'ufficio con il 31 dicembre 1995, per scadenza del quinquennio stabilito.

Si fa presente che, per il rispetto delle regole impartite dal C.I.C. (canone 186), detta intimazione deve essere eseguita anche nei confronti di quei consiglieri (e membri del Collegio dei Revisori dei conti) che, in quanto designati dal clero o nominati direttamente dal Vescovo, faranno parte del successivo Consiglio (o del Collegio dei Revisori dei conti).

4. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche e comunicazione al Prefetto

Si rammenta che, a termini dell'art. 34 del codice civile e dell'art. 27 delle disposizioni di attuazione del medesimo, si dovrà provvedere all'iscrizione del nominativo del Presidente e dei consiglieri nel registro delle persone giuridiche, entro quindici giorni dalla data del decreto vescovile che nomina il nuovo Consiglio.

A questa iscrizione dovrà provvedere, in relazione alla prassi esistente presso ciascuna diocesi, direttamente il Presidente dell'Istituto o la Curia avendo, comunque, cura di specificare che la rappresentanza dell'Ente spetta al Presidente (art. 13 dello Statuto) o al Vice Presidente nei casi di assenza o impedimento di lui (art. 14 dello Statuto).

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33 (Regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985), il Presidente dell'Istituto dovrà comunicare al Prefetto competente la composizione del nuovo Consiglio, fornendo anche l'indicazione dei membri designati dal clero.

5. Criteri ai quali uniformarsi per la nomina dei Consiglieri

Con la già richiamata Circolare N. 19 del 25 settembre 1990 sono state indicate alcune annotazioni circa la nomina da parte del Vescovo del numero dei consiglieri a lui spettante.

Il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici ritiene opportuno rinnovare, nella sostanza, quelle indicazioni che, per comodità, si riportano di seguito.

A. Pur non essendo stata stabilita una formale compatibilità (lo Statuto degli Istituti - all'art. 8 - dispone esclusivamente che un membro del Consiglio di Amministrazione di un Istituto per il sostentamento del Clero non può essere contestualmente membro del Consiglio di Amministrazione di un altro Istituto per il sostentamento del Clero), è molto opportuno che il Vescovo non nomini consiglieri dell'Istituto sacerdoti che già ricoprono funzioni di qualificata collaborazione al governo diocesano in campo amministrativo, quali, ad esempio, quella di vicario generale, di vicario episcopale per

l'economia, di moderatore della curia, di direttore dell'ufficio amministrativo, di economo diocesano: si tratta infatti di evitare, dove possibile, che si verifichi il fenomeno del controllore-controllato, dal momento che l'Istituto, pur avendo un preciso riferimento all'Istituto Centrale, è anche sottoposto per aspetti non secondari all'esercizio della giurisdizione diocesana.

- B.** Il Vescovo metta grande attenzione nel nominare persone, sacerdoti o laici, che siano dotate di capacità e di esperienze amministrative e gestionali.

A dieci anni dall'avvio del nuovo sistema è, infatti, necessario che venga incrementata, in misura apprezzabile, la redditività del patrimonio degli Istituti, mediante una gestione che - con i limiti posti dall'appartenenza degli enti alla Chiesa e dall'assoluto rispetto degli impegni pattizi - sia sempre più articolata e attenta al "mercato".

Occorre, infatti, avere presente che un incremento della redditività del patrimonio dell'Istituto non soltanto non è in contrasto con le finalità diocesane, ma soprattutto le favorisce, indirettamente ma significativamente, perchè permette di destinare una quota inferiore dell'8 per mille per il sostentamento del Clero e di aumentare la quota a disposizione delle diocesi per esigenze di culto e interventi di carità.

**ELENCO DEGLI ISTITUTI CHE DEBONO PROVVEDERE
AL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI (139)**

ACERENZA
ACERRA
ACIREALE
ACQUI
AGRIGENTO
ALBA
ALBANO
ALBENGA-IMPERIA
ALESSANRIA
ALGHERO-BOSA
ANDRIA
AOSTA
ASCOLI PICENO
ASTI
AVELLINO
AVERSA
BENEVENTO
BERGAMO
BIELLA
BOLOGNA
BOLZANO-BRESSANONE
BRESCIA
CAGLIARI
CALTAGIRONE
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO-BOIANO
CAPUA
CARPI
CASALE MONFERRATO
CASERTA
CASSANO ALL'JONIO
CATANIA
CEFALU'
CHIAVARI
CHIOGGIA
CITTA' DI CASTELLO
COMO

CONCORDIA-PORDENONE
CREMA
CREMONA
CUNEO
FERMO
FIDENZA
FIESOLE
FIRENZE
FOLIGNO
FOSSANO
FRASCATI
GORIZIA
GROSSETO
GUBBIO
JESI
IGLESIAS
IMOLA
ISCHIA
IVREA
LAMEZIA TERME
L'AQUILA
LA SPEZIA-SARZANA-BRUGNATO
LECCE
LIVORNO
LODI
LORETO
LUCCA
LUNGRO
MANTOVA
MASSA MARITTIMA-PIOMBINO
MAZARA DEL VALLO
MILANO
MONDOVI'
MONREALE
MONTECASSINO
MONTEVERGINE
NAPOLI
NICOSIA
NOLA
NOTO
NOVARA
NUORO
OPPIDO MAMERTINA-PALMI
ORIA
ORISTANO

OTRANTO
OZIERI
PADOVA
PALERMO
PARMA
PATTI
PAVIA
PESARO
PESCARA-PENNE
PESCIA
PIACENZA
PIANA DEGLI ALBANESI
PIAZZA ARMERINA
PINEROLO
PISA
PISTOIA
POMPEI
POZZUOLI
PRATO
RAGUSA
RAVENNA-CERVIA
RIETI
RIMINI
ROMA E OSTIA
SAN MARCO ARGENTANO-SCALEA
SAN MARINO-MONTEFELTRO
SAN MINIATO
SAN SEVERO
SANTA MARIA DI GROTTAFERRATA
SALUZZO
SASSARI
SENIGALLIA
SESSA AURUNCA
SIRACUSA
SUSA
TARANTO E CASTELLANETA
TIVOLI, SUBIACO E PALESTRINA
TORINO
TORTONA
TRAPANI
TRENTO
TREVISO
TRICARICO
TRIESTE

TRIVENTO
TURSI-LAGONEGRO
UDINE
UGENTO-SANTA MARIA DI LEUCA
VALLO DELLA LUCANIA
VENEZIA
VENTIMIGLIA-SAN REMO
VERCELLI
VERONA
VICENZA
VIGEVANO
VITTORIO VENETO
VOLTERRA

NORME PER LA DESIGNAZIONE

- DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (IN SEGUITO DENOMINATI I.D.S.C.)

e

- (- DI UN NUMERO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ISTITUTI STESSI)

Per la designazione da parte del clero di coloro che lo dovranno rappresentare nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero - I.D.S.C. - (e nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso), si seguirà la procedura elettorale qui appresso indicata:

- I Il diritto di voto compete ai membri del Consiglio Presbiterale Diocesano, che è convocato e presieduto dal Vescovo.
- II Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione. Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale. Per la validità della riunione si applicano le norme all'uopo previste nello Statuto del Consiglio Presbiterale Diocesano.
- III La segreteria del seggio è affidata ad un sacerdote designato dal Consiglio Presbiterale Diocesano, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.
- IV I candidati alla designazione per le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione dell'I.D.S.C. sono iscritti, a cura del Segretario, in una lista distinta con la lettera A;
(quelli da designare quale Revisore dei Conti, in una lista distinta con la lettera B).

- V La lista elettorale distinta con la lettera A deve comprendere i nominativi di un congruo numero di candidati, chierici o laici, comunque superiore al numero dei rappresentanti da designare.
(La lista elettorale distinta con la lettera B deve indicare due candidati, chierici o laici).
- VI Il Segretario, verificata la regolare formazione della (e) lista (e), la (e) comunica al Presidente dopo avervi apposto il proprio visto.
- VII Il Presidente dispone che la (e) lista (e) sia (no) affissa (e) nei locali del seggio in prossimità dell'urna predisposta per l'imbuissolamento dei bollettini di voto.
- VIII Lo scrutinio dei voti è affidato ai due presbiteri elettori più giovani di età.
Il Presidente ne sollecita l'individuazione e la presentazione alla Segreteria del seggio prima di dare inizio alle operazioni di voto.
Registrati i nomi degli scrutatori, il Presidente dichiara terminate le operazioni per la costituzione del seggio e dà inizio a quelle per la raccolta dei bollettini di voto.
- IX Per esprimere un voto valido per l'elezione dei membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, ciascun elettore dovrà indicare sulla scheda, distinta con la lettera A, un numero di nominativi uguale a quello dei designandi meno uno; quelli eventualmente aggiunti si avranno per non scritti.
- (X Per la validità del voto per l'elezione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, ciascun elettore dovrà:
indicare sulla scheda il nome di un solo candidato, scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera B.
Qualora fosse indicato sulla scheda più di un nominativo, quelli aggiunti oltre il primo si avranno per non scritti.)
- XI All'esito delle votazioni per i membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, saranno proclamati eletti, nell'ordine, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

(XII Parimenti all'esito delle votazioni per la designazione del membro del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà proclamato eletto il candidato della lista B che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.)

XIII Gli scrutatori dovranno annotare nel verbale della seduta elettorale il numero dei suffragi riportati da ciascuno dei candidati, compresi quelli che abbiano ottenuto un solo voto.
Il verbale, sottoscritto dal Presidente del Seggio, dal Segretario e dagli Scrutatori, verrà preso in custodia dal Presidente per essere poi da lui consegnato al Vescovo diocesano.

XIV Il Presidente, dopo la proclamazione dei risultati, provvede a che sia data immediata comunicazione dell'avvenuta elezione ai candidati eventualmente assenti.
Questi debbono accettare l'elezione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta da parte loro, decorso il predetto termine, l'elezione si dà per non accettata.
In caso di mancata accettazione da parte di uno degli eletti per la designazione nel Consiglio di Amministrazione, a lui subentra il primo dei candidati non eletti e, nel caso in cui i primi dei candidati non eletti avessero riportato uguale numero di voti, il più anziano di età.
(In caso di mancata accettazione da parte del candidato eletto quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti, è designato in sostituzione il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, subentra il più anziano di età).

XV Il Presidente provvede quindi a presentare al Vescovo diocesano i nominativi dei tre eletti quali persone designate dal Clero diocesano per la nomina nel Consiglio di Amministrazione dell'I.D.S.C. e il nome della persona designata per la nomina nel Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto stesso.

Adattamenti in caso di estensione del corpo elettorale

Nelle Diocesi nelle quali i sacerdoti incardinati non superano il numero di centocinquanta, qualora il Vescovo ritenga preferibile estendere il corpo elettorale a tutto il clero che presta servizio in favore della Diocesi, nelle presenti norme basterà sostituire al testo degli articoli I, II e III il testo seguente:

- I Il diritto di voto compete ai sacerdoti che svolgono servizio a favore della diocesi, che saranno convocati dal Vescovo diocesano in Assemblea da lui presieduta.

- II Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione.
Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale.
Perchè la designazione sia valida occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei sacerdoti aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

- III La Segreteria del seggio è affidata a un sacerdote designato dal Vescovo, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.